



UFFICIO DI SORVEGLIANZA
PER LE CIRCOSCRIZIONI DEI TRIBUNALI DI MASSA E DI LA SPEZIA

M A S S A

PROCEDIMENTO N° 2024/XX SIUS
ORDINANZA N° _____

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA,

sciogliendo la riserva espressa all'udienza del XX, emette la seguente ordinanza in ordine alla valutazione in sede di riesame esame della pericolosità sociale per eventuale revoca anticipata della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia presso REMS e sostituzione con LIBERTA' VIGILATA per un anno nei confronti di XX nato in XX il XX

internato presso la REMS di XX

SENTITE le conclusioni adottate nell'udienza dal rappresentante del P.M. e dal difensore dell'interessato, avv. XX del foro di XX di fiducia;

O S S E R V A

CONSIDERATO che in data XX il Tribunale di MILANO riconosceva il XX affetto da vizio parziale di mente in relazione a condotte di tentata estorsione aggravata del XX applicandogli la misura di sicurezza detentiva del RICOVERO in casa di cura e custodia presso una REMS in via provvisoria (confermata dalla Corte di appello di MILANO in data XX)

ATTESO che in sentenza veniva poi applicata la misura della liberta' vigilata per UN ANNO , previa valutazione dell'attualita' della pericolosita' sociale del XX e che in data XX veniva emesso provvedimento di cumulo n. 2024/XX dal PG di MILANO e che si deve procedere alla valutazione dell'attualita' del pericolo di recidiva sentenza GIP TRIBUNALE MILANO del XX, sentenza Corte di appello di MILANO del XX, sentenza Corte di appello di MILANO del XX, sentenza Corte di appello di MILANO del XX);

AVUTO PRESENTE che la difesa dell'interessato ha avanzato domanda di revoca della misura di sicurezza detentiva con sostituzione della liberta' vigilata alla luce dei progressi terapeutici del XX e della disponibilita' di un idoneo riferimento di cura di tipo residenziale sul territorio individuato dal DSM di competenza;

CONSIDERATO che occorre in via preliminare procedere all'unificazione delle misure di sicurezza irrogate dalle sentenze di cui al cumulo emesso dal PG di MILANO acquisito agli atti del procedimento in esame;

ATTESO che dalla relazione sanitaria proveniente dal Direttore sanitario della REMS di XX in atti emerge che il XX ha sino ad oggi ha dimostrato una adeguata adesione al percorso terapeutico;

RILEVATO che pur alla luce di un buon andamento del percorso riabilitativo puo' essere dichiarata l'attenuazione della pericolosità sociale del XX con conseguente applicazione della misura della libertà vigilata per il periodo di UN ANNO, con obbligo di dimora in comunità terapeutica e con l'obbligo di mantenere costanti contatti con gli operatori sanitari del DSM del per i necessari interventi di cura,

P. Q. M

VISTI gli artt. 202, 203, 228 c.p. 677 e 679 C.P.P.;

sentito il parere conforme del P.M.,

DICHIARA UNIFICATE le misure di sicurezza di cui al provvedimento di cumulo 2024/XX SIEP emesso dal PG di MILANO in data XX

DICHIARA ATTENUATA la pericolosità sociale e per l'effetto **REVOCA** la misura del ricovero in casa di cura e custodia presso una REMS applicata in via provvisoria ed **APPLICA**, nei confronti di XX, come sopra generalizzato, la **libertà vigilata per il periodo di UN ANNO**

DETERMINA ed IMPONE le seguenti PRESCRIZIONI:

con espressa avvertenza che, in caso di trasgressione agli obblighi, potrà procedersi nei confronti dell'ammesso alla libertà vigilata all'aggravamento della misura di sicurezza, con la sostituzione della libertà vigilata con l'assegnazione ad una REMS:

- 1) il libero vigilato permarrà presso la **XX e non potrà allontanarsi dalla struttura senza l'accompagnamento di un operatore della struttura**, salva autorizzazione del magistrato di sorveglianza di XX per comprovati motivi di salute o famiglia e non modificherà tale domicilio senza preventiva autorizzazione del magistrato di sorveglianza di XX;
- 2) il libero vigilato non potrà lasciare il territorio della provincia di XX e XX senza preventiva autorizzazione rilasciata di volta in volta dal Magistrato di Sorveglianza o in caso di urgenza dall'Autorità di P.S. preposta alla sorveglianza; autorizzazione da rilasciarsi per periodi determinati e per giustificati motivi;
- 3) il libero vigilato si presenterà alla Autorità di P.S. delegata alla sorveglianza, per rendere conto di sé **una volta al mese** secondo gli orari che l'Autorità medesima determinerà tenendo conto delle condizioni dell'interessato, nonché ogni qualvolta sarà espressamente convocato dall'Autorità incaricata alla vigilanza;
- 4) il libero vigilato prenderà immediato contatto con l'UEPE di XX e manterrà stretti contatti con i sanitari del e manterrà, con i predetti Uffici, costante collegamento per gli interventi di sostegno e di assistenza di cui all'art. 55 O.P. e di cura;

5) Il libero vigilata non potrà fare uso di sostanze stupefacenti o alcoliche, **non dovrà frequentare pregiudicati e non potrà portare con se' armi o strumenti atti ad offendere.**

Manda alla STAZIONE dei CARABINIERI di competenza per l'espletamento della vigilanza e delega la predetta autorità di P.S. a raccogliere la sottoscrizione del verbale delle prescrizioni.

ORDINA il trasferimento del XX dalla REMS alla comunità terapeutica sopra indicata a cura del personale sanitario competente.

Si comunichi all'UEPE di XX e al responsabile del DSM di riferimento per gli interventi di competenza.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Massa il 15 ottobre 2024

**Il Magistrato di Sorveglianza
XX**